

CAF o professionisti. Attenuate le sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità. Soppresso il requisito del numero minimo di dichiarazioni trasmesse

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, contiene alcune misure in merito ai requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei CAF (commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 6) e in materia di sanzioni per l'infedele asseverazione della dichiarazione precompilata dei redditi effettuata mediante CAF o professionista (articolo 7-bis). Di seguito, il dettaglio delle novelle introdotte.

Esonero dai contributi previdenziali nella ZFU Sisma Centro Italia. La sopravvenienza attiva

conseguente le compensazioni rileva ai fini dei redditi

L'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 95, che ha istituito la zona franca urbana (ZFU) per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, al comma 2 prevede, per le imprese site nella ZFU Sisma Centro Italia che abbiano subito una determinata riduzione percentuale del fatturato, un'esenzione a favore di determinati soggetti dalle imposte ivi previste e l'esonero dai contributi previdenziali e assistenziali, limitatamente a determinati periodi d'imposta e nei limiti delle risorse stanziare. A giudizio dell'Agenzia delle entrate, le conseguenti compensazioni effettuate a scomputo dei contributi previdenziali rappresentano, una sopravvenienza attiva, alla quale non possono applicarsi le disposizioni del successivo l'articolo 47. Pertanto, in tale ipotesi, il contribuente non potrà operare, in sede di dichiarazione dei redditi, alcuna variazione in diminuzione. In pratica, l'Agenzia, ritiene che la previsione di cui all'articolo 47 del decreto legge n. 189 del 2016, rubricato «Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti», non possa trovare applicazione in relazione alle misure previste dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 90/2019.

Zona Franca Urbana Genova. Stabilite modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni

Con circolare ministeriale n. 73726 del 7 marzo 2019, stabilite le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come "ponte Morandi", avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018.

Cupe 2019: entro il 1° aprile 2019 il rilascio della certificazione degli utili

Entro il 1° aprile 2019, deve essere rilasciata la certificazione (Cupe), prevista dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può

essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

Prodotti editoriali elettronici. Il via libera Ue all'aliquota super agevolata del 4%

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 novembre 2018 è stata pubblicata la Direttiva UE del Consiglio 2018/1713 del 6 novembre 2018, che autorizza gli Stati membri a prevedere un trattamento uniforme per la fornitura di libri, giornali e periodici, a prescindere dal tipo di supporto. La direttiva consente agli Stati membri di applicare alle pubblicazioni elettroniche quali e-book e quotidiani online la medesima aliquota IVA applicata ai loro equivalenti stampati, eliminando le disposizioni che escludevano le pubblicazioni elettroniche dal trattamento fiscale favorevole accordato alle pubblicazioni stampate tradizionali.

Nuovo Modello RLI locazioni

dal 20 marzo 2019

Con provvedimento del 19 marzo 2019, Prot. n. 64442/2019, recante: «Approvazione del modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica» l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo Modello per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca.

Il nuovo Modello IVA TR riconosce i Gruppi IVA e gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Con provvedimento del 19 marzo 2019, Prot. n. 64421/2019, recante: «Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

Violazioni formali. “PF99” è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata



Colpo di
spugna
sulle sanzioni
per le
irregolarità
formali

Pronto il codice tributo (“**PF99**” denominato “*VIOLAZIONI FORMALI – definizione agevolata – art. 9 del DL n. 119/2018*” da utilizzare, con la delega di pagamento F24, per il versamento delle somme dovute per sanatoria delle infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. Il codice tributo è stato istituito con la [risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019](#). Nel documento indicate le istruzioni per la compilazione del modello F24 il suddetto. **Non si applica, tuttavia, la compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.**

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un’unica

soluzione entro il 31 maggio 2019.

Come statuito dal comma 3 dell'articolo 9 del decreto legge 119/2018, per il perfezionamento della regolarizzazione, **si richiede anche** *«la rimozione delle irregolarità od omissioni»*. La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato. L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse. La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. "Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile, ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471". (Così, nella "motivazioni" del Provvedimento Agenzia delle entrate prot. n. 62274/2019).

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37 E del 21 marzo 2019](#), con oggetto: RISCOSSIONE – SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali, ai sensi dell'art. 9, D.L. 119/2018 – Art. 9 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019

[Definizione delle violazioni formali. Regole, modalità e](#)

[tempistica per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento delle imposte](#)

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019](#) – Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018

Riscossione locale. La Consulta precisa



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Con riferimento ad alcuni articoli di stampa comparsi domenica e oggi sulla sentenza della Corte costituzionale n. 51/2019 in materia di riscossione locale, l'Ufficio stampa della Corte costituzionale precisa anzitutto che la sentenza dichiara l'inammissibilità della questione sollevata e quindi è priva di effetti normativi.

Inoltre, la motivazione non riguarda affatto gli stralci e le rottamazioni delle cartelle 2000-2006 dei Comuni che si erano affidati a società scorporate, ma esclusivamente l'inapplicabilità alle società scorporate del "meccanismo scalare inverso", che è cosa ben diversa da stralci e rottamazioni. *(Così, comunicato del 18 marzo 2019 dell'Ufficio Stampa della Corte costituzionale)*

Definizione delle violazioni formali. Pronte le modalità d'attuazione

Stabilite regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori formali che non incidono sulla base imponibile, sull'imposta e sul pagamento. Con la definizione agevolata, introdotta dal D.L. n. 119/2018 (articolo 9 – “Irregolarità formali”), è stata infatti prevista la possibilità di regolarizzare, complessivamente per ciascun periodo d'imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, cosiddette “violazioni formali”. Con il Provvedimento di oggi (del 15 marzo 2019), firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, si stabiliscono le modalità d'attuazione di questo nuovo strumento.

Precisazione Mef sulla lista nera Ue dei paradisi fiscali

TAX HAVEN

In merito alle inesattezze riportate circa il ruolo giocato dall'Italia nella decisione unanime, presa dall'Ecofin martedì a Bruxelles, **di includere gli Emirati Arabi nella nuova lista nera Ue** dei paradisi fiscali, il Mef intende fare chiarezza precisando che:

1) Gli EA hanno già predisposto la normativa necessaria per uscire dalla Lista nera ma non hanno ancora concluso il lungo *iter* per la sua adozione formale previsto dalla loro Costituzione federale.

2) Richiamando le decisioni del Gruppo Codice di condotta sulla tassazione delle imprese circa la flessibilità da riconoscere per vincoli di natura costituzionale, l'Italia ha chiesto e ottenuto in sede Ecofin di modificarne le conclusioni. Queste ora prevedono che, una volta ratificata la modifica della rispettiva normativa, qualunque paese debba essere tempestivamente rivalutato e uscire dalla lista nera.

3) Per questa ragione l'Italia ha ritirato la sua riserva e approvato la nuova lista nera Ue. *(Così, comunicato Stampa Mef n. 50 del 13 marzo 2019)*

Fiscalità: il Consiglio rivede la lista UE delle giurisdizioni non cooperative

Il Consiglio ha adottato una lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Oltre alle cinque giurisdizioni già presenti, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative ora include anche le 10 giurisdizioni seguenti:

Aruba;

Barbados;

Belize;

Bermuda;

Dominica;

Figi;

Isole Marshall;

Oman;

Emirati arabi uniti;

Vanuatu.

Tali giurisdizioni non hanno attuato, entro il termine stabilito, gli impegni assunti nei confronti dell'UE.

L'allegato II delle conclusioni, che contempla le giurisdizioni con impegni in sospeso, riporta inoltre le proroghe concesse ad alcune giurisdizioni per poter varare le riforme necessarie e rispettare gli impegni assunti.

In data odierna abbiamo completato il primo riesame complessivo della lista UE delle giurisdizioni non cooperative. Sin dalla prima adozione verso la fine del 2017, la lista ha dimostrato la sua efficacia per far progredire in maniera cooperativa il programma dell'UE volto a migliorare le pratiche fiscali globali, combattere l'elusione fiscale e migliorare la buona governance e la trasparenza: più di 30 giurisdizioni hanno già mantenuto il loro impegno di varare riforme fiscali.

Eugen Teodorovici, ministro delle finanze della Romania

La lista, che fa parte della strategia esterna dell'UE in materia di imposizione definita dal Consiglio, è destinata a

contribuire agli sforzi messi in atto per impedire l'elusione fiscale da parte delle società e promuovere la buona governance in materia fiscale a livello mondiale.

I lavori sulla lista sono iniziati alla metà del 2016 in seno al gruppo del Consiglio responsabile dell'attuazione di un codice di condotta UE in materia di tassazione delle imprese. Nel novembre 2016 il Consiglio ha raggiunto un accordo sul processo da seguire e ha stabilito i criteri per il vaglio delle giurisdizioni di paesi terzi, in particolare:

- i criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente sul piano della trasparenza fiscale
- i criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente ai fini dell'equa imposizione
- il fatto che le norme minime dell'OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ("*tax base erosion and profit shifting*", BEPS) siano in fase di attuazione

Su tale base il Consiglio ha approvato e pubblicato nel dicembre 2017 conclusioni contenenti una lista UE delle giurisdizioni non cooperative in materia fiscale. Ha inoltre convenuto di proseguire il processo e raccomandato misure "di difesa" per quanto riguarda le giurisdizioni inserite nella lista.

La prima lista è stata redatta a seguito di un vaglio delle 92 giurisdizioni di paesi terzi interessati effettuato nel corso del 2017 e comprendeva le giurisdizioni che non avevano assunto impegni significativi per ovviare alle carenze riscontrate dall'UE.

La maggior parte degli impegni assunti dalle giurisdizioni di paesi terzi aveva come termine la fine del 2018 e la loro attuazione nell'ordinamento nazionale è stata attentamente

monitorata a livello tecnico dal Gruppo “*Codice di condotta*” (Tassazione delle imprese) fino all’inizio di quest’anno. Il Consiglio ha adottato la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative risultante da questo esercizio e ha approvato uno stato di avanzamento aggiornato in relazione agli impegni in sospeso.

I lavori sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative sono un processo dinamico. Il Consiglio continuerà, nei prossimi anni, a riesaminare e ad aggiornare periodicamente la lista, tenendo conto dell’evoluzione dei termini per le giurisdizioni che rispettano gli impegni e dei criteri di inserimento utilizzati dall’UE per redigere la lista. (*Così, comunicato stampa Council of the EU n.182/19 del 12 marzo 2019*) – www.consilium.europa.eu/press

**On line la nuova guida
alla regolarizzazione degli
errori segnalati con le
comunicazioni inviate
dall’Agenzia delle entrate**

L'AGENZIA TI SCRIVE: LETTERA DI INVITO A REGOLARIZZARE POSSIBILI ERRORI

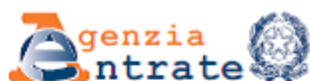
Il [nuovo vademecum](#) dell'Agenzia spiega cosa fare quando si riceve la lettera delle Entrate e come rimediare agli errori commessi.

[Link alla Guida dell'Agenzia delle entrate alla regolarizzazione di errori segnalati con le comunicazioni – Aggiornamento marzo 2019](#)

Spesometro ed esterometro al 30 aprile 2019 e LiPe del IV trimestre 2018 al 10 aprile 2019. In Gazzetta il D.P.C.M. di proroga

Su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, è arrivato alla firma il decreto (DPCM) che proroga la scadenza relativa ai cosiddetti "Spesometro" ed "Esterometro".

Definizione agevolata delle controversie pendenti. Online il servizio per la compilazione e l'invio delle istanze



Mod.DCT/18

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Da oggi (6 marzo 2019) è possibile inviare, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie. È infatti disponibile, sul sito *internet* delle Entrate, il servizio che consente di compilare e trasmettere *online*, **entro il 31 maggio 2019**, l'istanza per chiudere le liti fiscali pendenti.

Le liti interessate dall'agevolazione

La definizione agevolata è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – **nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018**, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso

con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti aventi ad oggetto atti di mera liquidazione e riscossione, quelle di valore indeterminabile, nonché quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

Il termine per definire le liti

Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l'intero importo agevolato, o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Come presentare la domanda

Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali *Entratel* o *Fisconline* e, all'interno della sezione "Servizi per > Richiedere", utilizzare la funzione "Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti – art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl n. 119/2018" per la compilazione e la trasmissione. La presentazione della domanda può avvenire **anche tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia**. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 marzo 2019)

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019](#), recante: «Modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la

definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi».

[Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019](#)

[Link al testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145](#)

“Saldo e stralcio”. Al via domande online



Il “saldo e stralcio” delle cartelle da oggi si può fare **online**, direttamente dal [sito web di Agenzia delle entrate-Riscossione](#). Parte il nuovo servizio “Fai da te”, accessibile da pc, smartphone o tablet, per presentare la domanda di

adesione al provvedimento contenuto nella [Legge di Bilancio 2019 \(Legge n. 145/2018\)](#) che ad oggi ha fatto registrare circa 22 mila richieste inviate tramite posta elettronica certificata o presentate allo sportello.

Il “*saldo e stralcio*” è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare in forma ridotta i debiti fiscali e contributivi, affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora. **Il termine entro il quale va presentata la domanda è fissato al 30 aprile 2019.**

Secondo la legge versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare **non superiore a 20 mila euro**, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).

Come presentare la domanda

Per utilizzare il servizio “*Fai da te*” bisogna accedere alla *home page* del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it ed entrare nella pagina dedicata al “*Saldo e stralcio*”. In questa sezione, cliccando sul collegamento [“Presenta la domanda online”](#) con il servizio web “*Fai da te*” si può compilare direttamente sullo schermo [il modulo di adesione \(modello SA-ST\)](#). Bisogna riportare i dati personali, di domiciliazione, di contatto e indicare un indirizzo email di riferimento dove si desidera ricevere la convalida della richiesta. Poi è necessario indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento di “*saldo e stralcio*” e allegare la documentazione di riconoscimento secondo le indicazioni riportate nel sito. Per proseguire nella

compilazione, bisogna scegliere se si aderisce in base al valore dell'ISEE oppure in presenza di una procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento. Nel primo caso, bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportare i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini ISEE (numero di protocollo, data di presentazione e data di scadenza), indicare il valore ISEE del proprio nucleo familiare. Nel caso di procedura di liquidazione, invece, è necessario allegare la copia conforme del relativo decreto. Infine, dopo aver verificato il riepilogo dei dati inseriti, il contribuente deve specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un'unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate.

L'Agenzia trasmetterà una prima *e-mail* contenente un *link* per la convalida della richiesta che dovrà essere effettuata entro le 72 ore successive dalla ricezione. Successivamente, a seguito della verifica e della validazione della documentazione di riconoscimento, il contribuente riceverà una seconda *e-mail* di presa in carico della domanda con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

"Fai D.A. te" è presente anche nell'area riservata del portale dove, accedendo con le proprie credenziali (codice fiscale, pin e password), non è necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento ed è possibile inviare la domanda di adesione al *"saldo e stralcio"*. **In alternativa**, il modello di domanda SA-ST può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (pec), all'indirizzo email della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sul sito dell'Agenzia di riscossione è disponibile un video tutorial su tutto quello che c'è da sapere per aderire al *"saldo e stralcio"*, oltre al materiale informativo, la guida

all'utilizzo del servizio Fai da te e alla compilazione del modello SA-ST.

Chi può aderire

Il provvedimento di "*saldo e stralcio*" delle cartelle è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (**ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro**) e che abbiano debiti affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente dall'omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Possono aderire al "*saldo e stralcio*" anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Rientrano nell'agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti "*rottamazioni delle cartelle*" previste dal D.L. n. 193/2016 e dal D.L. n. 148/2017 indipendentemente o meno dal pagamento di alcune rate.

Qualora venisse richiesto l'accesso al saldo e stralcio per debiti non rientranti nella misura agevolativa o, in assenza dei requisiti che attestano lo stato di grave e comprovata difficoltà economica, la presentazione della domanda di adesione al saldo e stralcio sarà considerata in automatico, per i debiti definibili, come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall'[art. 3 del D.L. n. 119/2018](#), la cosiddetta rottamazione-ter.

Quanto si paga

Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal “saldo e stralcio” senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente. In particolare si verserà il 16% dell'importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro, il 20% con ISEE da 8.500 fino a 12.500 euro e il 35% se il contribuente ha un ISEE compreso tra 12.500 e 20 mila euro. Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 1 marzo 2019)

Bonus del 50% per i registratori di cassa di nuova generazione. Pronto il codice tributo



Istituito, con [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33 del 1° marzo 2019](#), il codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Questo è il codice:

- *"6899" denominato "Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127".*

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione *"Erario"*, nella colonna *"importi a credito compensati"*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *"importi a debito versati"*. Il campo *"anno di riferimento"* è valorizzato con **l'anno di sostenimento della spesa**, nel formato *"AAAA"*.

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33 E del 1° marzo 2019](#), con oggetto: *Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle*

entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019, prot. n. 49842/2019,](#) recante: «Definizione delle modalità di attuazione del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127». (Pubblicato il 28/02/2019, nel sito dell'Agenzia delle entrate)

Ecobonus, alle ore 12 del 1° marzo 2019 online il sito per gli incentivi

Alle ore 12.00 del 1° marzo 2019 sarà online la piattaforma dedicata all'Ecobonus, la misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede contributi per l'acquisto di Veicoli a Ridotte Emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019. La piattaforma sarà disponibile all'indirizzo <https://ecobonus.mise.gov.it>.

Ecotassa sui veicoli inquinanti e incentivi per la mobilità verde. Primi chiarimenti



Pronti i chiarimenti sugli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali per l'installazione dei punti di ricarica e sulla rottamazione di mezzi ad alte emissioni di Co2. La [risoluzione n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate](#), pubblicata oggi, fornisce anche le prime indicazioni relative all'imposta sui veicoli inquinanti (Ecotassa), dovuta sulle auto acquistate e immatricolate **dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021**. In particolare, il documento di prassi si sofferma sulle autovetture che possono beneficiare degli incentivi e individua i documenti che le imprese costruttrici o importatrici devono ricevere dal venditore e conservare ai fini della fruizione del credito d'imposta oltre a fornire indicazioni sulla cosiddetta "Ecotassa" sui veicoli inquinanti.

Come usufruire del contributo per l'acquisto di un veicolo nuovo a basse emissioni

La [legge di Bilancio 2019](#) riconosce un contributo da 1.500

euro a 6.000 euro per l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e immatricolazione in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo per il trasporto di persone fino a 8 posti oltre il conducente (categoria M1) nuovo di fabbrica con emissioni inquinanti di CO2 inferiori a 70 g/km e prezzo da listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa). L'importo del contributo varia a seconda della presenza o meno della contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4. Il venditore riconosce il contributo all'acquirente sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Successivamente l'impresa costruttrice o importatrice dell'auto rimborsa l'importo al venditore e lo recupera a sua volta sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione. La risoluzione chiarisce che il costruttore del veicolo è il soggetto che detiene l'omologazione dell'auto e che ne rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità.

La detrazione sulle spese delle colonnine per i veicoli elettrici

È prevista anche una nuova detrazione fiscale del 50%, su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per le spese di acquisto e installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. La risoluzione chiarisce che la detrazione dell'imposta sui redditi spetta sia ai soggetti Irpef sia ai soggetti Ires e viene riconosciuta anche per gli acquisti effettuati dai condomini.

Gli incentivi alla rottamazione per l'acquisto di motoveicoli non inquinanti

Dalle Entrate arrivano, inoltre, i chiarimenti relativi agli incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione del

veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Gli acquirenti che nel corso del 2019 comprano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica (potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3) e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle stesse categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (leasing finanziario) da almeno 12 mesi è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro.

Come si paga l'Ecotassa per l'acquisto dei veicoli più inquinanti

La [legge di Bilancio 2019](#) ha introdotto un'imposta sull'acquisto di autovetture nuove con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 CO₂ g/km (Ecotassa). L'imposta è dovuta da chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO₂ superiori alla soglia stabilita dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021. La risoluzione chiarisce che l'imposta è dovuta entro la data di immatricolazione del mezzo. L'imposta, il cui importo è parametrato in base a 4 scaglioni di emissioni di CO₂, va versata tramite F24 da parte dell'acquirente del veicolo o da chi richiede l'immatricolazione. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019)*

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 32 E del 28 febbraio 2019,](#) con oggetto: AGEVOLAZIONI PER LA MOBILITÀ VERDE – ECOTASSA – Primi chiarimenti sugli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali delle spese per le infrastrutture di ricarica e sull'imposta di cui [articolo 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.](#)

Bonus del 50% per l'acquisto di registratori di cassa di nuova generazione. Approvate le regole attuative

Potrà essere utilizzato in maniera semplificata il credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto o l'adattamento dei registratori di cassa di nuova generazione, utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. È quanto dispone il Provvedimento di oggi del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che detta tutte le istruzioni per fruire dell'agevolazione in un'ottica di semplificazione degli adempimenti. Dal 1° gennaio 2020, infatti, chi effettua commercio al dettaglio dovrà memorizzare e trasmettere telematicamente alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, data anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400 mila euro.

La tempistica di erogazione dei rimborsi IVA

Sono da oggi disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze le statistiche sui erogati dall'Agenzia delle entrate negli anni 2017 e 2018.

Prorogata all'8 marzo la scadenza per le comunicazioni degli amministratori di condominio



Gli amministratori di condominio avranno tempo **fino all'8 marzo** per effettuare l'invio dei dati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. Lo stabilisce un [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate](#), emanato oggi, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per venire incontro alle esigenze manifestate dalle associazioni di categoria. Gli amministratori di condominio, quindi, per quest'anno, possono inviare i dati fino all'8 marzo 2019 invece della scadenza ordinaria del 28 febbraio, senza che sia compromessa la tempistica per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Quali sono i dati interessati

Gli amministratori di condominio devono inviare i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali, nonché i dati relativi all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Per effettuare la

trasmissione dovranno utilizzare le nuove specifiche tecniche implementate, a partire da quest'anno, con ulteriori informazioni per consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e al fine di recepire le novità introdotte dalla legge n.205/2017 in materia di interventi agevolabili effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale, come le spese per interventi di "sistemazione a verde". (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2019)

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2019, Prot. n. 48597](#), recante: «Proroga dei termini per la comunicazione all'anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2019, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali». (Pubblicato il 27/02/2019, nel sito dell'Agenzia delle entrate)

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, spesometro ed esterometro. Una raffica di proroghe in uno schema di D.P.C.M.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Si pubblica, di seguito, una bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che proroga **30 aprile** sia lo spesometro, sia l'esterometro. Anche per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (IV trimestre 2018), previsto un nuovo termine al **10 aprile 2019**.

La bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei

contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del [decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225](#), il quale al comma 1 stabilisce che in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;

Visto l'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente «Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA»;

Visto l'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 193 del 2016, il quale stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 e che per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come sostituito dal comma 1 dello stesso articolo 4, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni

in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 2017, n. 224;

Visto il [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate del 28 settembre 2017](#), «Irregolare funzionamento del servizio telematico "Fatture e Corrispettivi" per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», con cui è disposto il differimento del termine di scadenza per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute al 5 ottobre 2017;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2017, n. 259, con il quale è disposta la proroga al 16 ottobre 2017 per la effettuazione delle comunicazioni dei dati di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al primo semestre 2017;

Visto [l'articolo 11 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96](#), il quale dispone che «con riferimento all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019»;

Visto l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall'[articolo 1, comma 909, lettera a\), n. 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019, il quale dispone che «i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente

all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione»;

Visto l'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del [decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla Legge del 11 febbraio 2019, n. 12](#), recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione alle difficoltà tecniche riscontrate nella gestione della fatturazione elettronica;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

(Proroga di termini per la comunicazione di dati delle fatture)

1. Il termine del 28 febbraio 2019, stabilito per la effettuazione delle comunicazioni dei dati di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, è prorogato al 30 aprile 2019.

2. I dati di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2019.

Articolo 2

(Proroga del termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al quarto trimestre 2018)

1. Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al quarto trimestre 2018 sono trasmesse entro il 10 aprile 2019.

Articolo 3

(Proroga dei termini per i versamenti IVA e le comunicazioni dei dati per i soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l'uso di interfacce elettroniche)

1. Per i soggetti passivi che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, *tablet* PC e *laptop*, i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta ai sensi dell'[articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12](#), da effettuarsi entro il 16 aprile 2019, sono prorogati al 16 maggio 2019, con la

maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo.

2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019 entro il 31 maggio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Presidente del Consiglio dei Ministri

Il

**Podologi, fisioterapisti,
logopedisti: esclusi dalla
fatturazione elettronica per
le prestazioni sanitarie rese
nei confronti delle persone
fisiche**



Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica *Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate*

FAQ n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019

Domanda

I soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti) devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche?

Risposta

No, per l'anno 2019 non devono emettere le fatture elettroniche.

L'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l'anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che «Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai

soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»

Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

[Link alla faq aggiornate all'11 maggio 2021](#)

L'esatta dell'espressione cartacea della elettronica	portata "copia fattura"
---	--



La locuzione “***copia cartacea della fattura***” si intende un documento che riporti **fedelmente ed esclusivamente** il contenuto della fattura elettronica in formato XML, **non potendosi indicare elementi ulteriori** e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Questa è una delle precisazione fornite dalle Entrate nella [risposta n. n. 67 del 26 febbraio 2019](#).

[Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 67 del 26 febbraio 2019](#), oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Risposte ai quesiti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205

REDDITI 2019-SC. Soggetti obbligati e principali novità



SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC – SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Il Modello ***“REDDITI SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati”*** deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:

- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i *trust*, non residenti nel territorio dello Stato.

I soggetti IRES, **diversi da quelli sopra indicati**, devono invece presentare il Modello ***“REDDITI ENC”*** (Enti non commerciali ed equiparati).

Il Modello **REDDITI SC** deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

- società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 124 del 1993 e all'art. 13, comma 2-*bis*, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello REDDITI ENC.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

FRONTESPIZIO

Nel riquadro "***Tipo di dichiarazione***" è stata inserita la casella "**ISA**" che deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel riquadro "***Visto di conformità***" è stata inserita la casella "***Esonero dall'apposizione del visto di conformità***" che deve essere barrata dai soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2017.

REDDITO D'IMPRESA – QUADRO RF

Nel **rigo RF1** è stata inserita la casella *“ISA-cause di esclusione”* che deve essere compilata dai soggetti per i quali operano *cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale* (art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel **rigo RF12** è stata inserita la colonna *“ISA”* che deve essere compilata dai contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione *“Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale”* **rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale** (comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel **rigo RF41**, la deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, già prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è stata differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ([art. 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)). Ai fini della determinazione dell'acconto dell'IRES per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1056.

Nel **rigo RF47** è stata inserita una nuova colonna per l'indicazione del 50 per cento degli utili esclusi dalla formazione del reddito provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ([art. 1, comma 1009, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)).

Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'art.106, comma 3, del TUIR, è stata prevista una nuova colonna nel **rigo RF53** per l'indicazione della quota deducibile del 10 per cento relativa ai componenti reddituali derivanti

esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al par. 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS, relativi ai crediti verso la clientela ([art. 1, comma 1068, della legge n. 145 del 2018](#)).

Tra le **altre variazioni in aumento (rigo RF31)** è stato inserito il nuovo codice 63 per indicare le plusvalenze non tassate in periodi d'imposta precedenti che devono essere recuperate a tassazione ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.M. 30 luglio 2015 (*Patent-box*).

Tra le **"Altre variazioni in diminuzione" (rigo RF55)** sono stati previsti nuovi codici per tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti l'*iper-ammortamento* di cui all'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione ([art. 1, commi da 60 a 65, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

Sempre tra le **"Altre variazioni in diminuzione" (rigo RF55)** è stato previsto il codice 71 per indicare i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018 (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130).

ALTRE IMPOSTE – QUADRO RQ

È stata inserita la **nuova sezione XI-A (righe da RQ43 a RQ47)**

che va compilata dagli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla Banca d'Italia che applicano **un'addizionale di 3,5 punti percentuali all'aliquota** di cui all'art. 77 del TUIR (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Sono state inserite le **nuove sezioni XXIII-A XXIII-B e XXIII-C** (righe da RQ86 a RQ93) per i soggetti che si sono avvalsi della **facoltà di rivalutare i beni d'impresa e delle partecipazioni** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e per l'**affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori** che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché per i soggetti che abbiano proceduto alla **rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni**, i quali possono **affrancare il saldo di rivalutazione risultante** ([art. 1, commi da 940 a 948, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

Nel **rigo RQ80** (*"Ulteriori componenti positivi ai fini IVA – Indici sintetici di affidabilità fiscale"*) vanno indicati gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per **migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dalla disciplina ISA** di cui all'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La **sezione XVII** (*"Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni"*) è stata aggiornata a seguito della proroga della rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018 ([commi 997 e 998 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)) e alla data del 1° gennaio 2019 ([commi 1053 e 1054 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

DETERMINAZIONE DELL'IRES – QUADRO RN

Nel **rigo RN6** è stata inserita una nuova colonna per l'indicazione delle **liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale** deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Nella colonna 5 del **rigo RN10** (*"Detrazione d'imposta"*) è stata prevista, tra le altre, la detrazione pari alla quota dei rimborsi erogati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dalle **imprese di autotrasporto** di merci per conto di terzi, ai conducenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro ([art. 1, commi da 291 a 293, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA, REDDITI DI CAPITALE, REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ESTERE E DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO – RIVALUTAZIONE DEI TERRENI – QUADRO RM

Nella sezione III (*"Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, decreto legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni"*), nei **righe RM11 e RM12**, è stata inserita la nuova colonna *"Aliquota"* per tenere conto della proroga della rivalutazione del valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva con l'applicazione di un'aliquota nella misura del 10 per cento ([art. 1, commi 1053 e 1054, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA – QUADRO RT

Nella sezione II (*"Plusvalenze assoggettate ad imposta*

sostitutiva del 26 per cento") è stata prevista la possibilità di dichiarare, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni non qualificate di cui all'art. 67 comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento, anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Nella sezione VII ("*Partecipazioni rivalutate*"), nei **rigli RT105 e RT106**, è stata inserita la nuova colonna "*Aliquota*" per tenere conto della proroga della rivalutazione del valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2019 che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva con l'applicazione di un'ali- quota nella misura dell'11 per cento, per le partecipazioni qualificate, e del 10 per cento, per le partecipazioni non qualificate ([art. 1, commi 1053 e 1054, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

PROSPETTI VARI – QUADRO RS

Il prospetto dei "*Dati di bilancio*" comprende un'autonoma evidenziazione dei c.d. "*Intermediari IFRS*" secondo le disposizioni che disciplinano gli schemi del bilancio previsti dalla circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti.

Il prospetto "*Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice*" è stato aggiornato per tenere conto della modifica all'articolo 101, comma 6, del TUIR secondo il quale le perdite attribuite per trasparenza dalle suddette società sono utilizzabili in diminuzione dei redditi attribuiti per trasparenza, senza alcun limite temporale, dalla medesima società che ha generato le perdite ([art. 1, comma 23, lett. c\) della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

Il prospetto "*Spese di riqualificazione energetica*" è stato aggiornato per tenere conto della proroga al 31 dicembre 2019

delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica ([art. 1, comma 67, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

Nel prospetto *“Investimenti in Start-up innovative”* l'aliquota dell'agevolazione prevista a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa è incrementata, per l'anno 2019, dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di *start-up* innovative da parte di soggetti Ires, l'aliquota è aumentata, per l'anno 2019, dal 30 al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni ([art. 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

È stato inserito il nuovo prospetto *“Credito d'imposta per le erogazioni liberali per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici (Sport bonus)”* (rigo RS253) per l'indicazione del credito d'imposta nella misura del 65 per cento per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ([art. 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

È stato inserito il nuovo prospetto *“Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali”* (righe RS290 e RS291) per l'indicazione delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

È stato inserito il nuovo prospetto denominato *“Aiuti di Stato”* che deve essere compilato dai soggetti che indicano nella presente dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti *“de minimis”*, fruibili in forma automatica, per l'esposizione dei

dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

FONDI PENSIONE E FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA – QUADRO RI

Nei righi RI2 e RI3 è stata inserita la nuova colonna 3 per indicare l'imposta sostitutiva versata e quella accantonata relativamente ai redditi realizzati e a quelli esenti in precedenti periodi di gestione derivanti dagli investimenti di cui ai commi 89 e 100 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, oggetto di cessione prima dei cinque anni dall'inizio della detenzione (art. 1, comma 94, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI O LOCALIZZATI E DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO – QUADRO FC

Nella sezione II-A, tra le *“Variazioni in diminuzione”*, nel rigo FC27, è stata inserita una nuova colonna per l'indicazione del 50 per cento degli utili esclusi dalla formazione del reddito provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ([art. 1, comma 1009, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)).

RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE – QUADRO RX

Sono stati inseriti i **righi RX31 e RX32**, riguardanti l'indicazione dell'**imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** e di quella relativa all'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione ([art. 1, commi da 940 a 948, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

Il **rigo RX21** è utilizzato anche per l'indicazione dell'imposta addizionale di cui alla nuova sezione XI-A del quadro RQ per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo

27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la Banca d'Italia (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Detrazioni fiscali del 50% per lavori conclusi nel 2018 con efficientamento energetico. Prorogata al 1° aprile 2019 la trasmissione dei dati all'Enea



ENEA, su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico, informa gli utenti che per gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia **con data di fine lavori nel 2018** che usufruiscono delle detrazioni fiscali **del 50%** ex art. 16-*bis* del D.P.R. 917/86 per le ristrutturazioni edilizie, il termine per la trasmissione dei dati attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it è **prorogato al 1° aprile 2019**. La nuova scadenza del primo aprile vale per tutti i **lavori conclusi nel 2018**.

Si ricorda che sulla *Gazzetta Ufficiale* n.302 del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la [Legge di Bilancio 2019 \(L. 30 dicembre.2018 n.145\)](#) che ha **prorogato per tutto il 2019** le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l'efficienza energetica degli edifici (**Ecobonus**) e alle detrazioni per le ristrutturazioni (**Bonus Casa**), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Vedi anche le guide dell'Agenzia delle entrate

[Link alla guida dell'Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie](#) – Aggiornamento febbraio 2019

[Link alla guida dell'Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ \(A per i forni\), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione](#) – Aggiornamento febbraio 2019

[Link alla guida dell'Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico](#) – Aggiornamento febbraio 2019

**Attenzione alle email
“Notifica in merito a
debito”. Si tratta di falsi**

messaggi ai danni dei contribuenti



COMUNICATO STAMPA

**Attenzione alle email "*Notifica in merito a debito*"
Si tratta di falsi messaggi ai danni dei contribuenti**

L'Agenzia informa che in questi giorni stanno circolando delle email con oggetto del tipo "*Notifica in merito a debito. Atto N. xxxxxxxxx*" provenienti da un mittente denominato "Servizi finanziari". I messaggi avvertono gli utenti di un presunto debito e invitano a consultare una lettera allegata, recando in calce i riferimenti telefonici reali di uffici

L'Agenzia delle entrate informa che in questi giorni stanno circolando delle email con oggetto del tipo "*Notifica in merito a debito. Atto N. xxxxxxxxx*" provenienti da un mittente denominato "Servizi finanziari". I messaggi avvertono gli utenti di un presunto debito e invitano a consultare una lettera allegata, recando in calce i riferimenti telefonici reali di uffici dell'Agenzia delle Entrate. Il documento allegato ai messaggi è in realtà un virus informatico che può infettare i computer degli utenti.

L'Agenzia, totalmente estranea all'invio di queste false comunicazioni, invita i cittadini a cestinare immediatamente queste email e, in ogni caso, a non aprire file allegati o cliccare su eventuali collegamenti web sospetti.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2019)

Restyling per i vademecum del Fisco

Aggiornate le Guide dell'Agenzia delle entrate: dal bonus ristrutturazioni a quello per gli interventi antisismici (Sisma bonus)

Sisma bonus, tutte le informazioni nella nuova guida delle Entrate

È online da oggi (22/02/2019), sul sito delle Entrate, la guida dell'Agenzia sulle detrazioni per gli interventi antisismici ("Sisma bonus"). Dopo una breve sezione introduttiva, il pratico vademecum illustra in cosa consiste l'agevolazione, chi sono i soggetti interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali e le modalità per accedere alla misura di favore. Trovano spazio nella guida anche la disciplina degli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali e il nuovo incentivo per l'acquisto di case antisismiche.

Ristrutturazioni edilizie nel 2018 con risparmio energetico. Sull'invio della documentazione all'Enea per gli interventi con fine lavori antecedente al 21/11/2018

In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi terminati nel 2018, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. (Per gli altri interventi non occorre inviare nulla ad ENEA)

L'invio della documentazione all'enea va effettuato attraverso il sito: <http://ristrutturazioni2018.enea.it>.

L'invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Soltanto per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01/01/2018 e l'21/11/2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018. Tuttavia, come statuisce un avviso pubblicato nel sito web dell'ENEA: <http://www.acs.enea.it/>), "a causa dell'interruzione del servizio del sito per l'invio della documentazione relativa alle detrazioni del 50% (bonus casa) ... la scadenza per l'invio della documentazione per gli interventi con fine lavori antecedente al 21/11/2018 è prorogata al 21 febbraio 2019".